



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 83/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2318/DDA/LS -DDA/14594 <https://corsipiratati.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14594 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000905 del 16 giugno 2025, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società Sylectio LTD, la presenza, sul sito *internet* <https://corsipiratati.com> alle pagine <https://corsipiratati.com/corso1/insider-accelerator-plutonis>, <https://corsipiratati.com/corso1/sferae-masterclass-plutonis>, <https://corsipiratati.com/corso1/plutonis-daily-news-plutonis>, <https://corsipiratati.com/corso1/momentum-masterclass-pro-plutonis> e <https://corsipiratati.com/corso1/quantum-masterclass-plutonis>, di 5 opere di carattere editoriale in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Il sito internet, nonostante la precedente segnalazione (DDA14482) e nonostante le diffide inviate (contenenti anche i provvedimenti adottati dall'Autorità), continua a diffondere e commercializzare prodotti Plutonis coperti da copyright, causando un grave pregiudizio economico all'azienda. Il soggetto titolare del sito internet, del resto, è stato informato via email dell'esistenza della precedente procedura ed è stato diffidato dal proseguire la propria attività illecita. Ciononostante, sta pervicacemente portando avanti la propria condotta, continuando a diffondere materiale protetto. Si ritiene quindi alla luce di quanto sopra la sussistenza dei requisiti di gradualità, adeguatezza e proporzionalità richiesti dal regolamento per*

l'adozione dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito di cui all'art. 8 del regolamento (ovvero altro provvedimento di eguale efficacia)”;

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione delle opere editoriali, oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email info@corsipiratati.com, risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 683830dc319a42f6967c65a1a55435c7.protect@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti dalla società BL Networks, con sede in 30 N Gould St Ste R, Sheridan, Wyoming, 82801, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica admin@blnwx.com ed alla stessa sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Sheridan, Stati Uniti d'America;

4. con comunicazione del 20 giugno 2025 (prot. n. DDA/0000975), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2318/DDA/LS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://corsipiratati.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la



medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 20 giugno 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, è emerso che allo stato tutto il sito presenta una stessa landing page contenente il seguente messaggio "*Perdona la nostra sporcizia! Stiamo lavorando a qualcosa di meraviglioso: torna presto a controllare!*". Conseguentemente, alle pagine *internet* <https://corsipiratati.com/corso1/insider-accelerator-plutonis>, <https://corsipiratati.com/corso1/sferae-masterclass-plutonis>, <https://corsipiratati.com/corso1/plutonis-daily-news-plutonis>, <https://corsipiratati.com/corso1/momentum-masterclass-pro-plutonis> e <https://corsipiratati.com/corso1/quantum-masterclass-plutonis> non si è potuta verificare la permanenza delle opere senza che ciò, tuttavia, possa integrare una fattispecie di adeguamento spontaneo;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://corsipiratati.com> segnalato dal soggetto istante allo stato risulta non accessibile, precludendo la verifica sulla permanenza delle opere segnalate. In particolare, tutto il sito presenta una stessa landing page contenente il seguente messaggio "*Perdona la nostra sporcizia! Stiamo lavorando a qualcosa di meraviglioso: torna presto a controllare!*";

CONSIDERATO che allo stato la violazione non può essere accertata e che l'Autorità si riserva, in presenza di una ulteriore istanza, di verificare la condotta del sito <https://corsipiratati.com>;

RITENUTO, per l'effetto, di dover disporre l'archiviazione in quanto non è possibile accertare la violazione segnalata per le ragioni esposte;



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 1 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella